



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 25 DEL 19/07/2024

Oggetto: REVISIONE INFRA-PERODO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI - 2024-2025

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 16/07/2024

IL RESPONSABILE
LIAGI SERENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 16/07/2024

RESPONSABILE AD INTERIM SERVIZI FINANZI
DOTT. LANGIU ALESSANDRO

L'anno duemilaventiquattro addì DICIANNOVE del mese di luglio alle ore 18,30, nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	

DI CILLO Onofrio
SAPIO Francesco
FANIGLIULO Silvia
PICCINNI Ylenia
GUARINI Francesco
MONDELLA Valeria
LANEVE Maria Teresa
ROSELLI Davide
MANGANARO Nunziato
CAUSO Bruno
LANEVE Vito
MONTAGNOLO Tiziana
ZINGAROPOLI Saverio Cosimo

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale **Alessandro LANGIU**.

Presiede l'adunanza **Onofrio DI CILLO** nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Carosino ricopre il duplice ruolo di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- con propria deliberazione n. 7 del 24/04/2023, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con propria deliberazione n. 37 del 28/12/2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio n. I per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Carosino e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- con propria deliberazione n. 6 del 29/04/2022 è stato approvato il PEF per il periodo 2022/2025;
- con propria deliberazione n. 8 del 24/04/2023 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2023;

Dato atto che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- la delibera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, recante l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la delibera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif, riguardante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la delibera 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché si forniscono chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

Considerato che l'Autorità fissa tra il 2023 e il 2024 quello che viene chiamato "aggiornamento biennale", ossia un metodo di revisione con il quale l'E.T.C. dovrà necessariamente riaprire i modelli di programmazione del PEF per poter sostituire o integrare le nuove basi di calcolo (2022 e 2023), al fine di ottenere una modellazione per le ultime due annualità non più ipotetica, ma certa e definitiva;

Dato atto che in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 con cui è stato previsto che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4 dispone che “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

Visto l'art. 7 del D.L. 39/2024 il quale prevede, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021;

Visto il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, approvato dalla Commissione Bilancio, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 20 luglio 2024;

Dato atto che la revisione del Piano Finanziario per il biennio 2024/2025 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Carosino e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 02/07/2024 prot. n. 9045, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1

della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatte dal Ministero delle Finanze in data 12 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

Visto dunque il PEF 2024-2025 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione, secondo il modello ARERA;

Rilevato che:

- tenuto conto dei costi effettivi e di quelli previsionali, il PEF espone un costo complessivo, al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif e un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, della medesima deliberazione, rispettivamente pari a:
 - euro 1.183.485 per l'anno 2024 con limite della crescita al 9,59%;
 - euro 1.217.225 per l'anno 2025 con limite della crescita al 2,59%;
- a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

Considerato infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato sulla citata relazione;

Vista l'allegata validazione del piano finanziario sottoscritta in data 01/07/2024;

Rilevato infine che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Tecnica (Igiene Urbana) e dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile;

Dato atto che la Commissione Consiliare Bilancio ha esaminato la proposta in discussione;

CON risultato di votazione, palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale, come da allegato verbale;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare la revisione infra-periodo del Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il 2024/2025, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-2, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di inviare, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2024/2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo

schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

3) di trasmettere il presente atto ai competenti uffici per quanto previsto dal punto 2).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, di cui allegato verbale;

D E L I B E R A

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.



COMUNE DI CAROSINO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 19/07/2024

OGGETTO:

**REVISIONE INFRA-PERODO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI
- 2024-2025**

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL SINDACO
DI CILLO ONOFRIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LANGIU ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

RELAZIONE DI VALIDAZIONE

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363 /2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025 – MTR2.

La citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 7, la predisposizione da parte del Gestore del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025.

Si è proceduto alla validazione ed approvazione del PEF 2022-2025 per l'ambito tariffario del Comune.

L'art. 8 della citata delibera n. 363/2021 ha previsto l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici finanziari

Con delibera n. 389 del 3 agosto 2023 l'Autorità ha provveduto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale previsto dal più volte citato art. 8 delibera n. 363/2021 dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 7 comma 4 delibera n.363).

L'art. 28 del MTR2 specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria in particolare il piano economico finanziario quadriennale, lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema di dichiarazione di veridicità

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis d.l. n. 138/2011 convertito con l.n. 148/2011.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è

istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" di seguito denominata AGER.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno.

Ambito Tariffario

L'Ambito Tariffario della presente relazione è costituito dal Comune di **Carosino** pur facendo parte dell'A.R.O., costituito con convenzione ex art. 30 TUEL, secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 24/2012, individuato dalla Regione Puglia quale sub ambito per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Il servizio viene svolto dalla società **Monteco S.p.a.**, in forza di contratto di appalto stipulato e quindi non è previsto alcun avvicendamento gestionale nel periodo regolatorio relativo agli anni 2024 e 2025.

L'Ager, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 TQRIF, con propri provvedimenti, ha individuato il posizionamento della gestione nello schema I della matrice di cui alla tabella del citato art.3 per il Comune di **Carosino**, autonomo ambito tariffario, comunque fatti salvi gli obblighi ed i livelli qualitativi previsti nei Contratti di servizio e nella Carta della Qualità vigenti.

AGER ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 del TQRIF la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito tariffario autonomo del Comune.

Soggetti Gestori

Le attività di "gestione della tariffa" e "rapporti con gli utenti" sono di competenza del Comune svolgendo in particolare: a) Attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);c) Gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; d) Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento della frazione indifferenziata e l'attività di trattamento e recupero della frazione organica e delle altre frazioni merceologiche di rifiuto i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 8 del MTR2 in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Il gestore in forza del citato affidamento svolge i seguenti servizi:

- La raccolta e il trasporto in forma differenziata in tutto il territorio di tutti rifiuti urbani non pericolosi ed in particolare la raccolta con modalità domiciliare “porta a porta” delle seguenti tipologie di materiali:
 - frazione umida
 - carta, imballaggi in carta e poliaccoppiati a base cellulosica;
 - cartone da utenze commerciali;
 - contenitori in plastica, lattine di alluminio e di banda stagnata;
 - imballaggi in vetro;
 - rifiuto urbano residuo.
- la fornitura e la consegna per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche dei contenitori e dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- la raccolta, il trasporto in forma differenziata ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti;
- la raccolta e trasporto dei RU prodotti nelle aree dei mercati e delle manifestazioni;
- la pulizia e la raccolta dei rifiuti differenziati presso il cimitero ;
- la raccolta dei tessili sanitari;
- la raccolta degli oli vegetali da ristoranti e mense;
- lo spazzamento manuale e meccanizzato di tutte le strade e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- la pulizia e il lavaggio delle aree adibite a mercati;
- il lavaggio stradale;
- il diserbo, lo sfalcio meccanico delle infestanti;
- il servizio di disinfestazione e derattizzazione;
- la rimozione dei rifiuti abbandonati fino a 6 mc per punto di rimozione;
- gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- gestione del Centro di raccolta mobile.

I rifiuti provengono da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all’interno del territorio interessato, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti;

Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si fa rilevare che nella Regione Puglia non vi sono gestori integrati atteso che la legge regionale n. 24/2012 ha disciplinato il ciclo della gestione dei rifiuti suddividendoli in due segmenti, da una parte il servizio di

raccolta e trasporto di competenza dei sub ambiti denominati ARO, e dall'altra il trattamento, il recupero e lo smaltimento di competenza dell'Ente di Governo unico dell'Ambito Territoriale ottimale.

Ad ogni buon conto si riportano gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento ove sono stati conferiti i rifiuti prodotti sul territorio comunale secondo la frazione merceologica negli anni 2022 e 2023 :

Rifiuto indifferenziato – impianto di trattamento meccanico biologico e produzione di Css Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Conversano (Ba)- impianto di trattamento meccanico biologico e produzione di Css gestito da Cisa Spa, Massafra – impianto TMB ubicato nel Comune di Poggiardo gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl , ubicato nel Comune di Ugento gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl , ubicato nel Comune di Manduria gestito da Manduriambiente Spa , ubicato nel Comune di Deliceto gestito da Biwind srl – Impianto di produzione di Css gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl , Cavallino (Le) , gestito da Progetto Ambiente Provincia di Foggia , Manfredonia (Fg)- impianto di incenerimento con recupero di energia gestito da Appia Energy, Massafra (Ta) e gestito da Eta srl , Manfredonia – impianto di discarica gestito da Italcave Spa , Taranto , gestito da Formica Ambiente srl , Brindisi , gestito da Biwind srl, Deliceto (Fg).

Frazione Organica – impianto di trattamento della Forsu , compostaggio gestito da Maia Rigenera srl ,Lucera (Fg), gestito da Tersan Puglia , Modugno,(Ba) gestito da Progeva srl Laterza (Ta), gestito da Heracle srl , Erchie (Br) , gestito da Eden 94 srl , Manduria.

Attività di validazione

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione prodotta dai gestori e dai comuni ai fini della validazione del PEF 2024-2025 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 4 alla determina n. 1/DTAC/2023;
- Rendiconto di gestione dell'anno 2022;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 2 determina n. 1/DTAC/2023;
- Delibera di presa d'atto del PEF 2022-2025 relativamente alle annualità 2022 e 2023;
- Piano Economico Finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024 e 2025

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla determina n. 1/DTAC/2023;
- le migliori stime del costo del servizio utilizzando l'offerta di gara e la situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 determina n 1/DTAC/2023;
- Piano Economico Finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024 e 2025.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

La ditta **Monteco S.p.a.** all'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

La verifica della metodologia di applicazione del MTR 2 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 363/2021;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF secondo quanto prescritto dalla Determina n. 1/DTAC/2023 contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio.

Dall'analisi della documentazione prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo

MTR2.

Da ultimo si fa rilevare che non ricorrono i presupposti per applicazione l'art. 2 Delibera n 389 /2023 in quanto in Regione Puglia non vi è un gestore integrato della filiera del rifiuto di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata atteso che il Consiglio di Stato censura la disciplina regolatoria adottata dall'Autorità statuendo che "La metodologia tariffaria, dunque, appare effettivamente illogica, irragionevole ed idonea a determinare distorsioni della concorrenza, in quanto, nell'ambito di un medesimo segmento di mercato, alcuni soggetti (riconducibili alla nozione di gestore integrato, ossia il gestore di uno o più servizi a monte che gestisca anche uno o più servizi a valle, a poco rilevando se in virtù di acquisizione di impianti o di integrazione societaria, attesa la latitudine della definizione) duplicano la copertura dei costi di esercizio in quel particolare settore di attività, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria ma non essendo previsto alcun sistema che consenta di scomputare tale "rimborso" dall'incasso dei ricavi dai cd. sistemi di compliance".

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Si dà atto che è stato determinato il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ($\Sigma T a$), così come risultante ad entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T \max a$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita così come da tabella allegata.

Per la determinazione del coefficiente di produttività X a si è proceduto secondo quanto disciplinato dall'art. 5 MTR 2 considerando le risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2022), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2022, 2023) individuando i valori di γ_1 e γ_2 secondo quanto prescritto dal MTR 2.

In particolare, il valore di γ_1 è stato determinato sulla base delle valutazioni relative al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata disciplinati normativamente tenendo conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata raggiunta e gli obiettivi comunitari.

Il coefficiente γ_2 è stato determinato sulla base delle valutazioni del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo fondate sul macro-indicatore R1 il cui risultato è illustrato nella tabella allegata come espressamente disciplinato nell'art. 3 comma 1bis delibera n. 363/2021.

Pertanto, considerando anche i risultati del confronto tra il costo unitario effettivo e il benchmark di riferimento è stato determinato il parametro Xa per l'annualità 2024 e per l'annualità 2025

Tali valutazioni sono state esplicitate nella tabella allegata sub 5.1.

Coefficiente CRI

È stato riconosciuto il coefficiente CRI al fine di consentire il recupero dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione verificatosi negli anni 2022 e 2023.

In particolare, nell'ambito della valorizzazione del coefficiente de qua, sono stati riconosciuti i maggiori costi determinati dall'adeguamento delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento e smaltimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 approvate con provvedimenti di AGER(Determine n. ri 10-11-12-13-14-41/2024) detraendo anche l'eventuale contributo erogato dalla Regione Puglia in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 715 del 28 maggio 2024.

Deve ritenersi inammissibile la istanza formulata dal gestore con riferimento alla valorizzazione del coefficiente CRI finalizzato al recupero dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione verificatosi negli anni 2022 e 2023 avendo avviato il servizio nel Comune di Carosino nel novembre 2023 .

Ad ogni buon conto la istanza non può trovare accoglimento in quanto le motivazioni addotte per il riconoscimento del citato coefficiente sono del tutto generiche facendo riferimento esclusivamente alle dinamiche inflattive generali di alcune voci di costo come il carburante ovvero facendo riferimento alla determinazione dell'Indice FOI per gli anni 2022 e 2023.

Nella relazione non viene riportato alcun dato specifico sull'impatto della dinamica inflattiva sui costi sopportati per la gestione del servizio nel Comune negli anni 2022 e 2023 da consentire una valutazione all'ETC per la valorizzazione del precitato coefficiente così come espressamente prescritto dall'art. 4 comma 4bis MTR-2.

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto che sono state compiute tutte le verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzati dai gestori nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 15 comma 2,3 e 4 del MTR2.

Valorizzazione dei fattori di sharing

Con riferimento alla modalità di individuazione dei fattori di sharing relativi ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI si evidenzia che il valore di ω è stato determinato sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 così come esplicitata nella tabella allegata.

Per quanto concerne la determinazione del fattore b si è proceduto sulla base dei livelli di raccolta differenziata sotto il profilo quantitativo e qualitativo considerando l'output recuperato in virtù delle performance rappresentate dal gestore.

Nella seguente tabella si rappresentano i criteri applicati per la determinazione dei valori γ_1 e γ_2 e del fattore b :

Conguagli

È stato valorizzato il conguaglio I23 imputandolo integralmente all'annualità 2025. Ad ogni buon conto il

γ1	SODDISFACENTE	-0,2<γ1≤0	RD>70%	0
			65%<RD<70%	-0,19
	NON SODDISFACENTE	-0,4≤γ1≤-0,2	50%<RD<64%	0,2
			RD<50%	-0,4
γ2	SODDISFACENTE	-0,15<γ2≤0	R1>90%	0
			85%<R1<90%	-0,14
	NON SODDISFACENTE	-0,3≤γ2≤-0,15	50%<R1<84%	-0,15
			R1<50%	-0,3

b = 0.3 se R1 > 85% e RD > 65%, in caso di mancato raggiungimento dei citati obiettivi sarà pari a 0.6

detto conguaglio è stato oggetto di detrazione ex art. 4 comma 6 delibera n 363/2021

Inoltre è stato valorizzato il conguaglio a beneficio dell'utenza , prescritto dall'art. 19 lettera i) avente ad oggetto il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso WACC_a, nonché del tasso WACCRID_a e del parametro KD real *a*, fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.5 della medesima deliberazione 459/2021/R/RIF.

Non può trovare accoglimento la istanza formulata dal gestore con riferimento alla valorizzazione del coefficiente CRI in quanto le motivazioni addotte sono del tutto generiche facendo riferimento esclusivamente alle dinamiche inflattive generali di alcune voci di costo come il carburante ovvero facendo riferimento alla determinazione dell'Indice FOI per gli anni 2022 e 2023.

Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo ex art. 4 comma 6 delibera n. 363/2021 ed ulteriori elementi da segnalare

In considerazione dell'equilibrio economico definito nel paragrafo seguente ed al fine di contenere gli effetti degli aumenti inflattivi sull'utenza si è proceduto alle detrazioni relative alle componenti tariffarie del Comune in particolare: a) tasso di attualizzazione dei costi del personale per tutte le componenti tariffarie rendicontate; b) le componenti di remunerazione del capitale e del conguaglio I23 c) l'aumento inflattivo FCDE.

Per quanto concerne il Gestore non sono state applicate detrazioni.

Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Dopo la quantificazione del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento massime (ΣTa) per l'anno 2024 e 2025, si è proceduto alla determinazione del valore delle entrate tariffarie massime sempre per le citate annualità, mediante l'applicazione del limite di crescita annuale nella misura innanzi indicata e con la valorizzazione del CRI, che può essere ritenuto congruo in quanto garantisce l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Il corrispettivo del gestore per gli anni 2024 e 2025 è stato determinato applicando i criteri del MTR-2 in quanto valore massimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma delibera n. 363/2021 .

Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

È stato determinato l'indicatore H con i relativi obiettivi di miglioramento di seguito come da tabella sub 5.12.

Ulteriori Detrazioni ex art. 1.4 Determina n.2/DRIF/2021

Nel PEF allegato sono state indicate le voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'art.1.4 precisando che il contributo MIUR si riferisce all'anno 2022.

Si allegano le tabelle esplicative relative alla determinazione dei parametri e degli indicatori prescritti da MTR-2 e dalla delibera n. 389/2023.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

	Denominazione Ambito tariffario
Ambito tariffario	CAROSINO

	Denominazione Gestori
Gestore 1	MONTECO S.p.a.
Gestore 2	0
Gestore 3	0
Comune	CAROSINO

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

	2024			2025		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
TVa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif	338.991,85	439.858,46	778.850,31	338.991,85	471.003,08	809.994,92
TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif	170.742,62	290.012,45	460.755,07	170.742,62	282.987,81	453.730,43
Ta=TVa+TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	509.734,47	729.870,91	1.239.605,38	509.734,47	753.990,88	1.263.725,35

	2024	2025
Verifica del limite di crescita		
rpia	2,7%	2,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	0,11%	0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	0,00%	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0,00%	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRla	7,00%	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	9,59%	2,59%
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	1.195.248	1.226.205
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	768.904	795.800
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	426.344	430.405
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.195.248	1.226.205
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	SI	SI
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2	NO	NO

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

	2024	2025
% RD	74%	75%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (y1)	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (y2)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
y1	0,0	0,0
y2	-0,15	-0,15
y	-0,15	-0,15
1+y	0,85	0,85
Qualità ambientale delle prestazioni	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO
CUEff2020 [cent€/kg]	37,09	38,87
Benchmark di riferimento [cent€/kg]	35,28	35,23
Xa	0,11%	0,11%

Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - EfficaciaAVV_RicRD,sc [R1] (dato 2022)	67,13%
---	--------

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA I	SCHEMA I
QLa	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente C116

	2024	2025
C116a	0,00%	0,00%

5.1.4 Coefficiente CRI

	2024	2025
CRI	7,00%	0,00%

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

MACRO INDICATORE R1: Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

Allegato tecnico	Tipologia rifiuto	Efficienza della raccolta differenziata					Qualità della raccolta differenziata			R1
		Corrispettivi [€/ton]	Corrispettivi massimi media ponderata [€/ton]	Quantità raccolta QRD_sc [ton]	Quantità conferita Qconf_sc [ton]	EffRD_sc	ARsc AGG [€]	ARmax_sc AGG [€]	QLTRD_sc	
ANCI CONAI RICREA	Acciao-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio		138,02	-	-		-	-		
ANCI CONAI CIAI	Alluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio (con parte variabile) *		723,31	-	-		-	-		
ANCI CONAI CIAI	Alluminio-ritiro tappi in alluminio		150,68	-	-		-	-		
ANCI CONAI COMIECO	Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone	121,66	121,66	146	67	45,9%	8.154	8.153,65	100,0%	45,9%
ANCI CONAI COMIECO	Carta-Raccolta congiunta rifiuti di imballaggio in carta e cartone (indicare solo componente di imballaggio)	50,91	51,10	177	100	56,6%	5.094	5.112,56	99,6%	56,4%
ANCI CONAI BIOREPACK	Bioplastica - raccolta differenziata rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile (seconda fascia)		114,13	-	-		-	-		
ANCI CONAI COREVE	Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica	56,89	66,38	245	245	100,0%	13.965	16.295,63	85,7%	85,7%
CORIPET	Rifiuti di imballaggi in plastica PET		323,62	-	-		-	-		
ANCI CONAI COREPLA	Rifiuti di imballaggi in plastica - flussi		317,62							
	con trasporto (se si sceglie dal menù a tendina)		-							
	con pressatura		-							
	con logistica		-							
	con isole minori		-							
MULTI: carta - plastica - vetro - metalli (con conferimento plastica a CC)**	Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone		121,66							
	Rifiuti di imballaggi in plastica - flussi		317,62							
	con trasporto (se si sceglie dal menù a tendina)		-							
	con pressatura	317,62	-	83		60,0%	26.409	26.408,51	100,0%	60,0%
	con logistica		-							
	con isole minori		-							
	Rifiuti di imballaggi in plastica PET	323,62	323,62		13		4.083	4.083,07		
Alluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio		419,31		-		-	-			
Acciao-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio		138,02		-		-	-			
Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica		66,38		-		-	-			
MULTI: carta - plastica - vetro - metalli (con conferimento plastica a CC)***	Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone		121,66							
	Rifiuti di imballaggi in plastica - flussi		317,62							
	con trasporto (se si sceglie dal menù a tendina)		-							
	con pressatura		-							
	con logistica		-							
	con isole minori		-							
	Rifiuti di imballaggi in plastica PET		323,62		-					
	Alluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio		419,31		-					
Acciao-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio		138,02		-						
Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica		66,38		-						
Indicatori Complessivi				727,63	508,32	69,9%	57.703,93	60.053,42	96,1%	67,1%

LEGENDA

Corrispettivi massimi media ponderata Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI RICREA, valori 31/12/2022

Quantità conferita Qconf_sc Quantità effettivamente conferita alla fase dell'impianto di titolarità dei consorzi di filiera o a mercato

Quantità raccolta QRD_sc Quantità effettivamente raccolta presso le utenze (al lordo di qualsiasi scarto) relativa alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

ARsc AGG Importo derivante unicamente dalla cessione/vendita di materiale ai consorzi di filiera o a mercato al netto di qualsiasi onere accessorio (trasporto, pressatura, ecc.). Si rileva in questa voce il ricavo complessivo ottenuto presso il consorzio finale anche se l'importo non è disponibile nel bilancio del gestore, ma in quello di un soggetto delegato/subdelegato

* La tariffa per la valorizzazione del corrispettivo massimo è calcolata come media semplice delle quotazioni mensili 2022 riportate nella Tabella sottostante ↓

** Modello MULTI se conosco i ricavi per ciascuna frazione merceologica. Valorizzare (€ e ton) le sole frazioni contemplate nella raccolta multimateriale

*** Modello MULTI se conosco i ricavi solo in aggregato. Valorizzare (€ e ton) le sole frazioni contemplate nella raccolta multimateriale

Storico corrispettivi CIAI 2022

Fascia	Qualitativa	Parte fissa	Parte variabile	Totale
A+		€/ton	€/ton	Corrispettivo
				€/ton
gen-22		419,31	352	771,31
feb-22		419,31	352	771,31
mar-22		419,31	352	771,31
apr-22		419,31	352	771,31
mag-22		419,31	480	899,31
giu-22		419,31	480	899,31
lug-22		419,31	224	643,31
ago-22		419,31	224	643,31
set-22		419,31	192	611,31
ott-22		419,31	192	611,31
nov-22		419,31	224	643,31
dic-22		419,31	224	643,31
Media 2022		419,31	304	723,31

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA I	SCHEMA I
QLa	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente C116

	2024	2025
C116a	0,00%	0,00%

5.1.4 Coefficiente CRI

	2024	2025
CRI	7,00%	0,00%

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

	2024				
	MONTECO S.p.a.	0	0	totale Gestori	CAROSINO
CO _{exp,116,TV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CQ _{expTV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO _{expTV,a}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024				
	MONTECO S.p.a.	0	0	totale Gestori	CAROSINO
CO _{exp,116,TF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CQ _{expTF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO _{expTF,a}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2025				
	MONTECO S.p.a.	0	0	totale Gestori	CAROSINO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025				
	MONTECO S.p.a.	0	0	totale Gestori	CAROSINO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

	2024			
	MONTECO S.p.a.	0	0	CAROSINO
AMM _a	0,00	0,00	0,00	0,00
ACC _a	0,00	0,00	0,00	113.696,00
R _a	7.279,05	0,00	0,00	7.800,50
R _{LIC,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
CK _{Lprop,a}	0,00	0,00	0,00	0,00
CK_a	7.279,05	0,00	0,00	121.496,50

	2025			
	MONTECO S.p.a.	0	0	CAROSINO
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	108.800,00
	7.279,05	0,00	0,00	7.168,28
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.279,05	0,00	0,00	115.968,28

Wacc	6,3%
------	------

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori?	SI				
	2024				
	MONTECO S.p.a.	0	0	CAROSINO	valore unico
b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
ωa	0,20				

SI					
2025					
	MONTECO S.p.a.	0	0	CAROSINO	valore unico
	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,20				

5.5 Conguagli

	2024					2025					Post 2025				
	MONTECO S.p.a.	0	0	totale Gestori	CAROSINO	MONTECO S.p.a.	0	0	totale Gestori	CAROSINO	MONTECO S.p.a.	0	0	totale Gestori	CAROSINO
Quota residua relativa a RCNDTV															
Quota residua relativa alle componenti RCUTV															
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Scostamento COExp.TV															
Scostamento COExp.TV															
Recupero COExp.TV (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero CQExp.TV (solo se a vantaggio degli utenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero COExp.116.TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/rit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Recupero conguaglio I2023 - parte variabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.195	0	0	0	-	0
RCTOT.TV.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.195	-	-	-	-	-

	2024					2025					Post 2025				
	MONTECO S.p.a.	0	0	totale Gestori	CAROSINO	MONTECO S.p.a.	0	0	totale Gestori	CAROSINO	MONTECO S.p.a.	0	0	totale Gestori	CAROSINO
Quota residua relativa alle componenti RCUTF															
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Scostamento COExp.TF															
Recupero COExp.TF (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero CQExp.TF (solo se a vantaggio degli utenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero COExp.116.TF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/rit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Recupero differenza valori Wacc e Sic	0	0	0	0	-1.255	0	0	0	0	-1.255					
Recupero conguaglio I2023 - parte fissa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.857	0	0	0	-	0
RCTOT.TF.a	0	0	0	0	-1.255	0	0	0	0	2.602	-	-	-	-	-

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

	2024					2025					Post 2025				
	MONTEC O S.p.a.	0	0	totale gestori	CAROSIN O	MONTEC O S.p.a.	0	0	totale gestori	CAROSIN O	MONTEC O S.p.a.	0	0	totale gestori	CAROSIN O
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206	0	0	0	0	8.740
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	0	0	0	0	5.197
Recupero delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922	0	0	0	0	13.937

5.11 Ulteriori detrazioni

	2024					2025				
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile					5.417					2.634
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa					6.346					6.346

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

H e obiettivi
$AR_{SC,si}^{Agg}$
$CRD_{SC,si}^{Agg}$
H

Classe di appartenenza

H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
83.330		
117.172		
71,1%	72,1%	73,1%

B	B	B
----------	----------	----------

	2024			2025		
	CAROSINO			CAROSINO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CR7	40.172	-	40.172	40.172	-	40.172
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CR3	-	171.412	171.412	-	192.642	192.642
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	252.020	252.020	-	241.168	241.168
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	298.819	-	298.819	298.819	-	298.819
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{1163V}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	83.330	83.330	-	79.742	79.742
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dati sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	-	59.998	59.998	-	57.414	57.414
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	76.424	76.424	-	79.207	79.207
Recupero della $\Delta(Ta-\Sigma)_{max}$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	1.206	1.206
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	338.992	439.858	778.850	338.992	456.809	795.800
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	106.614	-	106.614	106.614	-	106.614
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	3.289	126.197	129.486	3.289	123.962	127.251
Costi generali di gestione CGG	53.560	4.452	58.012	53.560	4.452	58.012
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	3.107	3.107	-	2.974	2.974
Costi comuni CC	56.849	133.956	190.806	56.849	131.387	188.237
Ammortamenti Anm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	100.000	100.000	-	100.000	100.000
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	7.279	-	7.279	7.279	-	7.279
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{usc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	7.279	100.000	107.279	7.279	100.000	107.279
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{1163F}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{IV}	-	1.255	1.255	-	1.255	1.255
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	28.813	28.813	-	28.813	28.813
Recupero della $\Delta(Ta-\Sigma)_{max}$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	717	717
ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	170.743	261.515	432.257	170.743	259.662	430.405
$\Sigma Ta = \Sigma Ta + \Sigma Ta$ prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	509.734	729.871	1.239.405	509.734	753.991	1.263.725
$\Sigma Ta = \Sigma Ta + \Sigma Ta$ dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RIF	509.734	701.373	1.211.108	509.734	716.471	1.226.205
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			74%			75%
Δ_{2025} ton			2.945,49			2.806,06
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			37,09			38,87
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,28			35,23
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			-0,15			-0,15
totale Y			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+Y)			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
β_{10}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X₀			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CN₁			7,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p (1+p)			9,59%			2,89%
ΣT_{01}			1,0959			1,0259
ΣT_{02}			1211,08			1.226.205
ΣT_{03}			693,026			768.904
ΣT_{04}			397,629			426.344
ΣT_{05}			1.090,654			1.195.248
$\Sigma T_{06} / \Sigma T_{01}$			1,1104			1,0259
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della $(\Sigma T_{01} - \Sigma T_{max})$			1.195.248			1.226.205
			15,859			
IVA dopo distribuzione della $(\Sigma T_{01} - \Sigma T_{max})$	338.992	429.912	768.904	338.992	456.809	795.800
Ta dopo distribuzione della $(\Sigma T_{01} - \Sigma T_{max})$	170.743	255.601	426.344	170.743	259.662	430.405
Ta=IVa+IFa dopo distribuzione della $(\Sigma T_{01} - \Sigma T_{max})$	509.734	685.514	1.195.248	509.734	716.471	1.226.205
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			5.417			2.634
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa			6.346			6.346
ΣT_{06} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			763.487			793.167
ΣT_{07} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			419.998			424.059
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.183.485			1.217.225
Attività esterne Ciclo Integrato RU						
Macro indicatore R1			67%			0,67
Calcolo H di partenza						
AR ^{max} sc sl			83.330			
CRD ^{max} sc sl			117.172			
H di partenza			71,1%			
Classe di partenza H			B			
Obiettivi			72,1%			73,1%
Classe obiettivo			B			B

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 381 del 01 luglio 2024

OGGETTO: Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA-Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di CAROSINO.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “*
- La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) “*
- Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo “in particolare l’art. 3 bis*
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)”* in particolare l’art.1 comma 639-705.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*.
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 *“Attuazione della Direttiva UE 2018 /851 che modifica la direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti ed attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62 Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio “*
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 *“Attuazione della Direttiva UE 2018/850 che modifica la Direttiva 1993/31 CE relativa alla discariche”*
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali “*
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani “*
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo*

2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”.

- La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022 /2025 “
- La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani “
- La deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM “
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- La deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- La determinazione dell’Autorità 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e della modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif”;
- La deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, recante “Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l’anno 2024”;
- la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/r/rif, recante “ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative”;

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”* di seguito denominata AGER .

PREMESSO CHE

A) L’Art 1 comma 1 della legge n. 481/95,istitutiva dell’Autorità(ARERA), prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:*“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”*(lett. c);*“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad

anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione

dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

E)La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

F)All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al

gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).

G) All'art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità.

Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

H) *Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9" in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti. "*

I) Con delibera n. 389 del 3 agosto 2023 sono state definite le regole e le procedure previste dall'art. 8 della delibera n. 363/2021 per l'aggiornamento biennale dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento

L) Con la citata delibera sono stati introdotti ulteriori parametri ed indicatori alla luce della delibera n. 387/2023 e del documento di consultazione 214/2023:

1) Il coefficiente CRI da valorizzare nella misura massima del 7%, nell'ambito della determinazione del limite di crescita, per i maggiori costi sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione

2) Il macro indicatore R1 avente ad oggetto l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

3) L'indicatore H avente ad oggetto il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

M) L'art. 8 comma 2 della delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 prescrive espressamente che *“ In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto , gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedo no a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”*.

N) La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene da parte dell'Ente territorialmente competente entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024

O) Con la successiva determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023, l'Autorità, in attuazione dell'art. 9 comma 2 della delibera n. 389/023, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 relative alle annualità 2024 e 2025 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle delibere n. 363/2021 e 389/2023

P) Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'Autorità ha approvato provveduto il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 TUA così come modificato dal Dlgs n. 116/2020.

Altresì l'art 2 del TQRIF ha previsto nella fase. avvio della regolazione che *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che*

devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.

Q) In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito di seguito AGER.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*.

Ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1717 del 29/11/2023, ha nominato l’Avv. Angelo Pansini quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno.

R) L’ AGER, quale Ente Territorialmente Competente con Determina n. 164 del 30 aprile 2022 ha posizionato tutte le Gestioni degli Ambiti Tariffari della Regione Puglia nello schema: I Livello qualitativo minimo ai sensi e per gli effetti dell’art.3 TQRIF

S) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2022 ed eventualmente anno 2023, ove disponibili, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF).

T) Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

U) Con note del 27 settembre 2023 prot.n. 6350, del 15 gennaio 2024 prot. n. 303, del 5 febbraio 2024 prot. n. 852 , del 16 febbraio 2024 port n. 1140 e del 19 marzo 2024 prot.n. 1776 AGER nella sua qualità di ETC , ha invitato i Comuni , quali gestori per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, ed i gestori del servizio di spazzamento , raccolta e trasporto rifiuti a trasmettere la documentazione prescritta dall’art. 7 delibera n. 363/2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 ed adottata dalla determina n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 esplicitando anche chiarimenti applicativi

V) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione dell'aggiornamento del Piano economico finanziario relativo alle annualità 2024-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7, delibera n 363/2021 così come modificato dalla delibera n. 389/2023).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dell'aggiornamento del piano economico finanziario relativo alle annualità 2024 e 2025 che è stato valutato secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni dell'Autorità e dai criteri disciplinati dal MTR-2, anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economico finanziario da parte del Comune e del gestore si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nella relazione di validazione allegata, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere, previa verifica, alla validazione ex art.li 7 e 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023

C) Nell'ambito della procedura di validazione sono stati definiti, secondo i criteri prescritti dalla normativa regolatoria, i coefficienti γ_1 e γ_2 , X a ed il CRI, il fattore ω e b e l'indicatore H assegnando i conseguenziali obiettivi di miglioramento

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
- La delibera n. 363/2021 e l'allegato MTR 2 – ARERA
- La delibera n. 15/2022 e l'allegato TQRIF ARERA
- La delibera n. 385/2023 ARERA
- La delibera n. 387/2023 ARERA
- La delibera n. 389/2023 ARERA
- La determina n. 1/DTAC/2023 'art 30 comma 5
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- La determina n. 163 /2022 AGER
- La D.G.R. n 1717/2023.

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) **DI APPROVARE** la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di CAROSINO.
Si allega la relazione di validazione;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento con il relativo allegato all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 8 comma 3 della Delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione al Comune di CAROSINO affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza ed al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
- 4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 01 luglio 2024

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

COMUNE DI CAROSINO

Provincia di Taranto



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di luglio si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

- Dott. Inguscio Vittorio – Presidente;
- Dott. Longo Cosimo – Componente;
- Dott. Tarì Antonio – Componente;

in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 14/2024, avente ad oggetto “REVISIONE INFRA-PERiodo ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI 2024-2025”;

PRESO ATTO CHE

- al Collegio dei Revisori compete l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 comma 1, lettera b, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10.10.2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, sulle proposte di regolamento di contabilità economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- con il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228 “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” (convertito con modificazioni con la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022) il legislatore ha previsto che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.
- l'art. 7 del D.L. 39/2024 per il solo anno 2024 ha previsto il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021;
- il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, approvato dalla Commissione Bilancio, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 20 luglio 2024;
- In base all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima.

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: “...Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga ...” (lett. f), “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h), “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”.

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato da adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”;
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025 “
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”;

CONSIDERATO CHE AGER con nota in atti prot. n. 9045 del 02/07/2024 ha comunicato di aver provveduto con determinazione n. 381 del 01/07/2024 all’approvazione della procedura di validazione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024-2025, procedendo alla validazione ai sensi e per gli effetti della delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 e del MTR allegato del Piano Economico Finanziario del Comune di CAROSINO;

ESAMINATO il Piano Finanziario 2024-2025 corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

VISTO

- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- l’atto di validazione PEF2024-2025 dell’AGER con determinazione n. 381 del 01/07/2024;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile;

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 239, comma I lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in relazione alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 14/2024, avente ad oggetto “REVISIONE INFRA-PERiodo ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI - 2024-2025”.

Il Presidente per
l’organo di revisione economico-finanziaria



COMUNE DI CAROSINO

Provincia di Taranto

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 LUGLIO 2024

Convocazione della seduta protocollo n. 9570- 2024

Il Presidente Sindaco Onofrio Di Cillo è assistito dal segretario comunale verbalizzante Dott. Alessandro Langiu. In data 19 Luglio 2024, si è riunito il consiglio comunale in prima convocazione Ed in prima seduta . Inizio della seduta ore 18.52. Il segretario procede all'appello nominale che presenta l'esito come di seguito riportato:

Presenti 13

Assenti: 0

Sussistendo il numero legale il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.

In apertura il consigliere Roselli chiede la parola e propone un minuto di silenzio per la strage di Via D'Amelio.

Minuto di silenzio.

Comunicazione del Sindaco per la diretta sui social per problemi tecnici della CEDAT.

Comunicazione del sindaco in merito alla comunicazione de gruppo partito democratico.

RESOCONTO DEL PROCESSO VERBALE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: REVISIONE INFRA-PERiodo PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI - 2024-2025.

Il Presidente introduce il punto, e passa la parola all'ass.re Guarini che illustra il provvedimento.

Interviene il consigliere Causo con delle richieste sul PEF.

Risponde l'ass.re Guarini.

Interviene il consigliere Causo per richiesta di chiarimenti.

Interviene il Presidente.

Non ci sono ulteriori interventi.

Non ci sono ulteriori interventi., il presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno per alzata di mano e voto palese che presenta il seguente esito:

Presenti 13

Assenti 0.

Favorevoli 10

Contrari 2 Causo, Laneve V.

Astenuti 1 Montagnolo.

Il presidente proclama l'approvazione.

Successivamente per separata votazione pone in votazione l'immediata eseguibilità per alzata di mano e voto palese che presenta il seguente esito:

Presenti 13

Assenti 0.

Favorevoli 10

Contrari 2 Causo, Laneve V.

Astenuti 1 Montagnolo.

Il presidente proclama l'approvazione

Il Presidente del Consiglio comunale
Sindaco Onofrio DI CILLO

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Langiu